

**Memoria del Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (NUOVO IMAIE)
sull' Affare assegnato su "I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming"**

**7° Commissione
Senato della Repubblica**

CHI SIAMO

Nuovo IMAIE è un Organismo di Gestione Collettiva dei diritti connessi spettanti agli artisti interpreti esecutori fondata e gestita da artisti e nato nel 2010 che si occupa della tutela e intermediazione dei diritti connessi dovuti per legge agli artisti a seguito dell'utilizzazione, pubblica diffusione e sfruttamento di opere audiovisive e registrazioni musicali . Gestisce i diritti che spettano agli Artisti Interpreti Esecutori, come attori, doppiatori, cantanti, musicisti, direttori d'orchestra e di coro propri mandanti. **Nuovo IMAIE (in virtù di mandati diretti o di accordi di rappresentanza con società omologhe) rappresenta e gestisce in Italia i diritti di oltre un milione di artisti** e annovera tra i proprio associati oltre **ventisettemila artisti**.

Nuovo IMAIE è membro del Comitato tecnico di AGCOM per il contrasto alla pirateria e la promozione dell'offerta legale di contenuti digitali, nonché fondatore della European Multimedia Copyright Alliance (EMCA Italia) insieme a AFI, FAPAV, MPA, SIAE e UNIVIDEO, per la tutela e la promozione della creatività attraverso progetti didattici nelle scuole . Nuovo IMAIE è inoltre membro ordinario di SCAPR (organismo internazionale che raggruppa 56 società di collecting degli artisti di 46 paesi del mondo) e di AEPO ARTIS (l'associazione che rappresenta le società di collecting degli artisti europee)

Dalla data di sua costituzione ad oggi, Nuovo IMAIE è stato il **principale punto di riferimento degli artisti italiani** non solo per le attività di intermediazione svolte, ma anche per la capacità che l'Istituto ha avuto di sostenere gli artisti nei momenti di difficoltà che essi hanno dovuto e devono affrontare.

Alcuni esempi.

Nuovo IMAIE ha istituito un fondo per le attrici e musiciste madri, cui esse possono attingere per far fronte alle difficoltà in cui inevitabilmente versano a causa della maternità; Nuovo IMAIE è stato vicino agli artisti che a causa del Covid-19 hanno avuto un blocco delle attività erogando a tutti costoro circa 30 milioni di aiuti; grazie all'intervento di Nuovo IMAIE sono stati realizzati centinaia tra cortometraggi, opere teatrali, produzioni discografiche, manifestazioni cinematografiche o musicale con diretta partecipazione degli artisti, percorsi formativi diretti da docenti di primissimo livello; sempre grazie al ruolo svolto dall'Istituto, migliaia di artisti ricevono sussidi ogni anno e, da ultimo, gli artisti che hanno subito danni a causa delle alluvioni avvenute nel maggio 2023 e residenti nelle zone danneggiate hanno percepito o percepiranno indennità proporzionate ai danni subiti.

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 138

Una **premessa**.

Con forte rammarico Nuovo IMAIE ritiene che ad oggi ci sia ancora un relativo **inadempimento** della Direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (790/2019), cd **Direttiva Copyright**, adottata nell’ordinamento nazionale nel 2021, ma di fatto inattuata sotto il profilo degli articoli 107, 110-*quinquies*, 110-*quater* e 80 della Legge sul diritto d’autore.

La Direttiva Copyright sancisce che artisti e autori devono compartecipare ai ricavi che generano le registrazioni e le opere da loro prodotte, poiché è troppa la differenza tra quanto incassato dallo sfruttamento commerciale di queste opere e quanto incassano gli artisti.

Nonostante l’Istituto abbia da più di un anno cercato di intavolare trattative con le associazioni di categoria dei produttori cinematografici e di fiction ed abbia tentato di avviare analoghe trattative con le associazioni dei produttori di fonogrammi, non è stato raggiunto alcun accordo ed oggi gli artisti, nonostante la chiarezza delle norme introdotte, non vedono riconosciuti i loro diritti.

Pertanto, si registra un totale inadempimento delle norme a tutela degli artisti, nonostante gli sforzi delle istituzioni europee e del Parlamento italiano. AGCOM peraltro non ha competenza sull’art. 107 della Legge 633/1941¹, che è attribuita al giudice ordinario.

Da qui, le difficoltà di ottenere dei provvedimenti giurisdizionali in questo senso.

Ma venendo al tema oggetto all’Affare Assegnato il Nuovo IMAIE deve anzitutto registrare e dare atto che il rapporto intrattenuto con le piattaforme dell’audiovisivo dall’Istituto è stato finora virtuoso.

Il modello contrattuale adottato con tutte le piattaforme prevede l’applicazione di una tariffa sui Ricavi generati dalla piattaforma e un pagamento di un compenso proporzionato al peso che i mandanti di Nuovo IMAIE hanno nelle opere diffuse.

Il modello di **calcolo del compenso dovuto dalle piattaforme** è determinato nella osservanza del seguente **iter**:

- a) la piattaforma anzitutto trasmette all’Istituto su formato digitale i **rendiconti** delle opere messe a disposizione degli utenti con i relativi titoli e dati di cui all’art. 23 del Dlgs 35/17;
- b) unitamente a tale rendiconto la piattaforma dà visibilità del numero di “accessi” che ciascuna opera ha avuto nel periodo di competenza considerato (dati di utilizzo);
- c) unitamente al predetto invio la piattaforma dà visibilità dei “**Ricavi**” generati dalla messa a disposizione delle opere in questione nel periodo di competenza relativo;
- d) una volta in possesso della suddetta documentazione, l’Istituto è in grado di:
 - a. poter **applicare** all’importo del “Ricavo” la tariffa così come indicata nel sito web dell’Istituto ai sensi del Decreto legislativo 35/17;

¹ Art. 107. I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo. ((Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma. E' ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo.)

- b. conseguentemente, **determinare** l'importo complessivamente dovuto dalla piattaforma per la totalità delle opere messe a disposizione (cosiddetta "Quota Aie totale" determinata convenzionalmente tra le parti);
- c. **attribuire** a ciascuna opera, l'importo ad essa attribuito, proporzionato al numero di "accessi" che essa ha avuto nel periodo di competenza;
- e) una volta determinato l'importo attribuito alla singola opera, Nuovo IMAIE, applicando il proprio Regolamento di Ripartizione (qualora gli artisti presenti nell'opera siano al 100% mandanti di Nuovo IMAIE) ovvero il Regolamento di Ripartizione più favorevole al comprimario (in ossequio al disposto di cui al DPCM 17.1.2014: e ciò nel caso in cui nell'opera siano presenti anche artisti mandanti di altri intermediari) **attribuisce a ciascun artista primario e comprimario il compenso a lui dovuto, per poi calcolare la propria "rappresentatività" solamente sommando i compensi spettanti agli artisti propri mandanti;**
- f) una volta svolta l'operazione di cui sopra scaturisce, ovviamente, l'equo compenso (oggi denominato compenso "**adeguato e proporzionato**") e Nuovo IMAIE è così in grado di determinare l'importo ad essa dovuto dalla piattaforma; importo che, essendo ab origine attribuito al singolo mandante (vedasi sub e) viene pagato agli artisti senza indugio.

Grazie a questo meccanismo di ripartizione (ritenendo che esso si collochi "perfettamente" nello scenario del mercato competitivo) Nuovo IMAIE in questi anni è stata in grado di indicare un "metodo virtuoso" che costituisce la "*best practice*" del settore (Nuovo IMAIE è oggi nel settore audiovisivo una delle migliori collecting al mondo, apprezzata internazionalmente a tutti i livelli).

Ora, fermo quanto sopra, ciò che Nuovo IMAIE si è permessa di evidenziare nel corso dell'audizione è che la procedura di determinazione del compenso dovuto dalle piattaforme (in verità, da tutti gli utilizzatori) e di ripartizione del medesimo tra i vari intermediari sarebbe assai più agevole e di grande beneficio per gli artisti se venisse adottata - o meglio costituita (sotto la vigilanza dell'AGCOM) - una **Banca Dati Unica** delle opere audiovisive e degli artisti in essa presenti, frutto della condivisione delle banche date esistenti ed alimentata da tutti gli operatori.

Perché la Banca Dati Unica renderebbe il mercato più agevole?

Perché eliminerebbe nella fase di trattativa con le piattaforme (e in verità con tutti gli utilizzatori) l'alibi cui spesso le piattaforme ricorrono: "*non pago, o pago meno del dovuto, poiché non v'è certezza di quali siano gli artisti aventi diritto presenti nella singola opera, posto che le diverse banche dati esistenti sono sovente contraddittorie tra loro*".

Tale "contraddittorietà" ha delle ragioni ben precise.

A differenza dell'attribuzione della qualifica di "autore" (che è chiaramente ed "oggettivamente" indicata per legge: vedasi art. 44 L. 633/41, che indica espressamente chi sono gli autori dell'opera cinematografica) quella di "artista" avente diritto al compenso di cui all'art. 84 L. 633/41 presuppone una valutazione di tipo "soggettivo".

L'art. 82 L. 633/41 e il successivo DPCM 17.1.14, sul punto relativo all'individuazione degli artisti aventi diritto presenti nell'opera cinematografica introducono infatti criteri inevitabilmente "soggettivi" (artista è chi abbia interpretato una parte "di notevole importanza artistica": concetto che potrebbe essere evanescente) con evidente possibile sussistenza di conflitti o contraddizioni generate da una diversa valutazione dell'apporto artistico: conflitti che evidentemente hanno un impatto negativo su qualsiasi trattativa.

La Banca Dati Unica supera questo problema, per l'ovvia ragione che riduce, anzi annulla, le contraddittorietà attuali.

Ma non basta.

Nella Banca Dati Unica, infatti, si ritiene dovrebbe essere costituito l'elenco degli artisti "aventi diritto" con l'indicazione specifica, per anno di competenza e di diritto intermediato, di quale sia l'intermediario abilitato a rappresentarli.

Accade, infatti che talvolta gli artisti revochino il mandato a un intermediario per affidarlo ad un altro: il che getta non poca confusione nelle trattative su "*chi rappresenta chi*".

Sarebbe sufficiente prevedere che l'eventuale revoca di mandato, ai fini della sua validità, debba essere anche notificata alla pec della Banca Dati Unica, in tal modo che, una volta raccolta, sia data evidenza pubblica di chi sia l'intermediario abilitato.

Un'ultima considerazione sulla Banca Dati Unica.

Il sistema auspicato non solo è totalmente compatibile con il **mercato competitivo**, ma anzi si rivela molto più in linea con esso di quanto sia la sussistenza di singole (e contraddittorie) banche dati.

Ed il **motivo** è molto semplice.

Qualsiasi intermediario si voglia affacciare sul mercato competitivo è tenuto a costituire una propria banca dati. La realizzazione di una banca dati contenenti milioni di singoli file è attività estremamente dispendiosa, impossibile da sostenere per un "neo-intermediario" che voglia operare nel mercato competitivo. Il che rende difficile (quasi impossibile) il possibile affacciarsi nel mercato competitivo di nuovi soggetti; essendo proprio la costituzione della banca dati una importante pregiudiziale.

Orbene, qualora ci fosse una Banca Dati Unica presso AGCOM cui gli intermediari (nuovi e vecchi) e gli utilizzatori possano attingere, non solo si creerebbe un sistema virtuoso e celere di pagamento ma si agevolerebbe anche l'ingresso di nuovi soggetti: intento questo che il legislatore del 2012 voleva perseguire.

Davvero un'ultima considerazione.

Qualcuno potrebbe ritenere che costituisca un "segnale" o "indicatore" negativo la circostanza che le piattaforme e gli utilizzatori "sponsorizzino" la costituzione di una Banca dati Unica. Il fatto stesso che chi debba pagare il compenso "spinga" potrebbe costituire un segnale inequivoco che essa non vada nella direzione di aiutare gli artisti. Insomma: perché, infatti, gli utilizzatori dovrebbero unanimemente sostenerlo?

La risposta è molto semplice.

Oggi gli utilizzatori (e le piattaforme tra essi) sono "costretti" ad intavolare decine di trattative con altrettanti intermediari, che portano via tempo e costituiscono, ovviamente, un costo aziendale considerevole (e un costo anche difficile da prevedere, sotto un profilo "bilancistico").

Tali trattative diventano, infatti, estenuanti proprio a causa della difficoltà di "pesare" i mandanti rappresentati dai singoli intermediari, attesa la radicale difformità sussistente tra le banche dati. Una Banca Dati Unica restituirebbe "verità e trasparenza" alla fase di trattativa, talvolta governata da criteri del tutto opposti.

Risparmiare "denaro e tempo" per le piattaforme è un obiettivo comprensibile: obiettivo una volta raggiunto il quale – in conclusione – siamo certi che proprio le piattaforme saranno disposte a riconoscere compensi più "**adeguati e proporzionati**" di quelli oggi riconosciuti.